

La Psicologia del reato nella giurisprudenza della Cassazione.

A parte il rinnovamento radicale che la scuola positiva invoca e propone *de jure condendo* nelle leggi penali e di procedura; ed a parte anche le applicazioni della biologia e psicologia criminale, che fin da ora, nei Tribunali e nelle Assise, si possono fare e quotidianamente si fanno, da avvocati e da pubblici ministeri, per la discussione dei processi, massime nella valutazione degli indizii e delle condizioni di responsabilità; è un fatto, che i criteri e le teorie della nuova scuola trovano un'applicazione sempre più frequente anche nella stessa giurisprudenza penale, per una interpretazione della legge meno schiava del formalismo giuridico astratto e più rispondente alle realtà della vita umana e sociale.

A dimostrare questa evoluzione, forse poco avvertita finora ma innegabile, della giurisprudenza penale in senso positivista, io citerò alcune fra le più recenti sentenze della Cassazione Unica, che ne sono documento eloquente.

I. Una teorica a cui io, senza falsa modestia, tengo abbastanza, perchè mi sembra completi e precisi le idee finora ripetute sull'argomento, è quella riguardante l'elemento psicologico del reato, ossia il dolo dell'agente.

Nel saggio precedente (e più ampiamente nella *Sociologia criminale*) esaminando il criterio della cosiddetta « volontarietà », che si è voluta far passare come una sapiente novità del Codice penale per risolvere la questione della responsabilità penale, mentre si trova già nientemeno che nel Progetto di Codice italiano del 1806, ed è scritta poi in alcuni Codici stranieri (Spagna 1870, progetto Russo 1883, ecc.), io ebbi occasione di dimostrare tutta l'insufficienza e imprecisione di questa « volontarietà », tanto strombazzata; perchè si credeva con essa di avere macchiavellicamente risolta la famosa questione del libero arbitrio, come esplicitamente disse l'on. Villa. (Relazione della Camera dei deputati, § LXIV).

Basta pensare che la volontarietà dell'art. 45 del Codice penale dovrebbe dare la ragione della punibilità anche ne' reati colposi

cioè *involontari* e specialmente in quelli che consistono in una omissione, cioè nel non fare e quindi nel non volere un atto qualsiasi.

Il che serve di risposta a quei monopolizzatori dei « principii giuridici » che ci rispondevano come anche il cacciatore che involontariamente ferisce un uomo, volontariamente però esplose il fucile. Mentre noi dicevamo: e l'agente ferroviario che si dimentica di fare lo scambio di binario, da cui è cagionato lo scontro de' treni? Qui evidentemente il colpevole nulla ha fatto, nulla ha voluto (perchè se avesse volontariamente ommesso di fare lo scambio, il delitto sarebbe doloso) e tuttavia voi lo punite.... col pretesto della volontarietà!

Ma oltre, l'erroneità giuridica di questo criterio, io ne rilevai anche l'insufficienza psicologica. Infatti, sebbene i classici criminalisti finora, parlando del dolo non lo facessero consistere che in un unico elemento psicologico, a volte chiamato « *la volontà* » altre volte detto « *la intenzione* » di delinquere; tuttavia io credo che nel fatto umano producente un danno pubblico o privato, debbano concorrere tre condizioni psicologiche, ben distinte, perchè sia punibile.

Dissi cioè, che nel reato oltre la *volontarietà* dell'atto, occorre l'*intenzione* lesiva e lo *scopo* antiggiuridico.

La *volontarietà* riguarda l'atto in sè: l'esplosione del fucile *si volle* oppure fu accidentale — la parola ingiuriosa nel giornale *si volle* scrivere oppure fu un errore tipografico ecc.

L'*intenzione* riguarda il motivo, per cui *si volle* quell'atto: si esplose per uccidere o per ferire o per spaventare o solo per chiasso — la parola ingiuriosa *si volle* scrivere per vilipendere o per rivelare la verità ecc.

Lo *scopo* riguarda l'effetto, che *volendo* quell'atto con quella *intenzione*, si cercò di ottenere. Si esplose volontariamente per uccidere: ma allo scopo di vendicare un oltraggio o di derubare o di difendersi o di eseguire un ordine dell'autorità — si diffamò volontariamente per rivelare la verità: ma collo scopo egoistico di eliminare un concorrente o di farsi della *réclame* oppure collo scopo del bene sociale, richiamando la pubblica censura sui farabutti che scroccano la fama di onesti.

Perchè vi sia responsabilità penale occorrono tutti questi tre elementi psicologici: non basta aver *voluto* il fatto, occorre di più un'*intenzione* lesiva del diritto altrui, con uno *scopo* antisociale od antiggiuridico (1).

(1) Veggasi un articolo del Frassati, *L'enuciiazione del dolo nel C. P. tedesco* (*Riv. penale*, maggio 1893), che però, dopo molte rapsodie, arriva alla

La distinzione classica fra dolo generico e dolo specifico accenna a questo, ma confusamente e incompletamente: perchè per dolo specifico talvolta si intende *lo scopo* e tal'altra *l'intenzione*.

Per esempio, quando l'art. 402 del Codice penale indica il dolo specifico del furto dicendo « per trarne profitto » evidentemente si riferisce allo *scopo* dell'agente, giacchè nel furto *l'intenzione* è di togliere una cosa mobile al suo possessore; ma quando l'art. 364 crede di indicare il dolo specifico dell'omicidio dicendo « a *fine* di uccidere » evidentemente confonde *l'intenzione* collo *scopo* e malamente chiama « fine di uccidere » ciò che invece è « intenzione di uccidere ».

Infatti, tanto chi esplose il fucile per legittima difesa quanto chi lo esplose per vendetta, agisce « coll'intenzione di uccidere » ma nell'uno il *fine* è di difendersi — scopo sociale e giuridico e perciò azione *non punibile*; nell'altro il *fine* è di vendicarsi — scopo antisociale e antiggiuridico e perciò azione *punibile*.

Ed io credo che per tutti i reati, o quasi, la teoria giuridica della loro punibilità si debba ricostruire o rettificare secondo questa distinzione dei tre elementi psicologici del reato (volontà — intenzione — scopo), che si attiene poi alla teoria fondamentale, che della responsabilità ho pure dato col criterio dei motivi determinati (1).

Una prova di quanto l'applicazione ai singoli reati, di questa distinzione dei tre elementi psicologici, possa riuscire feconda, si ebbe nell'ottima pubblicazione del Florian sulla « Teoria psicologica della diffamazione »; perchè è evidente che il plebiscito di disapprovazione, che il nuovo Codice si è procurato colle sue sanzioni altrettanto draconiane quanto insipienti sulla diffamazione, è appunto provocato dal non avere il Codice distinto fra diffamatori con uno

conclusione essere preferibile la unica e semplice *volontarietà* del C. P. italiano alle diverse espressioni del C. P. tedesco (*vorsatz, absicht, zweck*, ecc.).

È evidente, invece, che queste diverse espressioni accennano intuitivamente ai diversi componenti l'elemento psicologico del reato (volontà - intenzione - scopo; si tratta soltanto, invece di confonderli nella più facile ma meno precisa « volontarietà » di distinguerli e definirli scientificamente, coi dati della psicologia positiva.

(1) È vero che la *Rivista penale*... nominatasi di *motu proprio* vergine vestale del nuovo Codice, mi obbiettava che il nuovo Codice, se in qualche reato, oltre la volontarietà occorra un dolo specifico, lo ha detto espressamente, come negli articoli ora citati, sull'omicidio e sul furto. Ma io posso facilmente rispondere che in molti altri reati dove pure è necessario un dolo specifico, il Codice si è dimenticato di dirlo e i giudici devono rimediare all'amnesia legislativa.

Vedi, per es., più innanzi, il saggio *Volontarietà e Ricettazione*.

scopo ignobile ed egoista e diffamatori o rivelatori con uno scopo nobile e morale.

Orbene, fra le più recenti sentenze della Cassazione penale, io cito le seguenti, per dimostrare come, adottando implicitamente la teoria positiva sull'elemento psicologico del reato, la giurisprudenza tenga massimo conto dello *scopo* dell'agente, per decidere sulla sua punibilità, anche quando vi sia il silenzio dell'articolo di Codice penale sul dolo specifico del reato.

II. È noto come si sia lungamente disputato se lo schiaffo dovesse punirsi come lesione personale o come ingiuria.

Ora la giurisprudenza sembra essersi fermata nel senso accennato dalla sentenza di Cassazione (9 luglio 1892, ricorso Simonetti, estensore Onnis) che il dare al medesimo atto volontario dello schiaffo l'una o l'altra definizione giuridica dipende unicamente dallo *scopo*, per cui l'agente con *intenzione* lesiva *volle* colpire la vittima. E ciò contro l'opinione del Marchetti (*Rivista penale*, maggio 1891, p. 425) che sostenne doversi col nuovo Codice sempre ed in ogni caso lo schiaffo punire come lesione personale.

La logica astratta della scienza criminale classica sulla ontologia giuridica dei reati, può condurre a questa conclusione; l'osservazione positiva della psicologia umana conduce invece alla soluzione adottata anche dalla Cassazione.

Un altro esempio di questa prevalenza data allo *scopo* dell'agente, si ha nella elaborata sentenza 24 novembre 1892, ricorso Bardi ed altri, estensore Ferro Luzzi, per la quale la Cassazione non ha trovato argomento più solido che lo *scopo* attribuito agli anarchici di delinquere contro la proprietà e lo Stato, per giustificare in qualche modo la punibilità delle società anarchiche come associazioni di malfattori. Ciò ripete, secondo me, la stessa giurisprudenza illiberale; antiggiuridica..... ed anti-psicologica, per cui nel 1874 si condannavano come rei di associazione di malfattori gli internazionalisti; ma a parte la questione di principio, è interessante rilevare come allo scopo (vero o presunto) dell'agente la Cassazione attribuisca tanta importanza..... malgrado le proteste delle vergini vestali.

Una sentenza poi del 22 gennaio 1892, ricorso Vasselli, estensore Miglio, ribadisce questi concetti, decidendo che il solo atto volontario di impugnare un'arma non costituisce il reato di minaccia (art. 156 del Codice penale) quando non sia provato nell'agente lo scopo di incutere timore e possa quindi quell'atto stesso essere soltanto l'effetto di un improvviso moto dell'animo.

Altrettanto deve dirsi della sentenza 1° aprile 1892, ricorso Maselli, estensore Ferro Luzzi, che dichiara punibile colui che porta

una sfida al duello senza osservare le regole del cosiddetto Codice cavalleresco, appunto per una decisiva influenza attribuita nel giudicare allo scopo, che l'agente si proponeva operando in quel modo.

Ma la prova eloquente dell'accettazione di questa distinzione positiva fra volontà, intenzione e scopo, come costituente l'elemento psicologico del reato, si ha nella sentenza 14 dicembre 1892 (I Sezione) ricorso Ricco, estensore Muratori, colla quale si annullava un dibattimento, perchè i giurati che pure avevano escluso che l'accusato avesse agito per necessità di difesa, ed avevano anche affermato nell'omicida l'intenzione di uccidere, non erano stati interrogati se tale intenzione fosse colpevole, cioè se lo *scopo* dell'agente fosse antiggiuridico.

« È vero che nella prima questione sul fatto fu compresa anche l'intenzione di uccidere; ma non basta l'intenzione di commettere un fatto, sia pure materialmente delittuoso, perchè sorga la reità: è d'uopo inoltre che quella intenzione sia *colpevole* e la colpevolezza, come elemento di fatto, non può risultare che dal verdetto dei giurati ».

Due altre sentenze è opportuno citare, come conferma di questo indirizzo positivo della giurisprudenza nell'esaminare l'elemento psicologico del reato.

La sentenza 19 ottobre 1892, conflitto in causa Poli, conformemente alla requisitoria del sostituto procuratore generale Fiocca, ha deciso non esservi reato di violenze contro un pubblico ufficiale (art. 195 del Codice penale), quando questi le subisce per essere accorso in difesa della propria moglie, che era stata maltrattata da un tale che, introdottosi nell'ufficio daziario, le richiedeva un'attestazione riguardante il marito (*Cassazione unica*, IV, 275).

Qui evidentemente la violenza era *volontaria* e c'era anche l'intenzione di offendere l'integrità personale del pubblico ufficiale. Lo *scopo* però dell'agente non era di offendere costui nella sua qualità di pubblico funzionario, bensì di offenderlo solo come persona accorsa in difesa di un'altra e perciò, malgrado una certa relazione tra il fatto, le violenze e le funzioni da lui esercitate, pure giustamente la Cassazione, per un'evidente ossequio alla teorica del fine nella psicologia del reato, ha escluso la figura dell'art. 195.

Anche più interessante e caratteristica è la sentenza 14 novembre 1892, ricorso Pubbico Ministero contro Zagaria, estensore Mosconi, che decise giustamente « non dover profittare del beneficio derivante dalla restituzione del tolto, quel ladro che, inseguito dai carabinieri, abbandona sulla strada la refurtiva ».

La *Rivista penale* (marzo 1893, pag. 160) ha messo questa nota:

« L'art. 411 del progetto recava: « quando il colpevole.... ha *spontaneamente* restituito il tolto.... »; ma nel testo definitivo la spontaneità (*sic*) venne eliminata. E giustamente, perchè, come osserva il Marciano, in prima troppo astrusa e sottile ne sarebbe stata la ricerca e secondariamente poi perchè quell'estremo avrebbe importato una determinazione non eccitata da alcun fatto esteriore ed escluso perciò dalla più mite sanzione della legge coloro, che, consigliati da un terzo o esortati dal danneggiato o preoccupati dalle voci che li accusano, fossero indotti a riparare il pregiudizio (*sic*) cagionato dal loro delitto.

« Ciò non toglie che la restituzione del tolto, o il risarcimento, debba essere *un fatto volontario*, quantunque nemmeno l'avverbio « volontariamente » si legga nella disposizione.

« La restituzione del tolto (è il Marciano che scrive) o il risarcimento deve verificarsi come un fatto *volontario* e senza coazione, imperocchè, eliminando le conseguenze dannose del reato, deve rivelare il ritorno del delinquente all'ossequio del diritto. Laonde, se il ladro restituisca il tolto perchè raggiunto dalla pubblica forza o dal derubato, non può più invocare il beneficio, traendo partito da un fatto a cui venne costretto per necessità di eventi ».

Questa *nota* è opportunissima, per mettere in piena luce l'imprecisione e l'insufficienza del criterio semplice della volontarietà (a cui si attengono l'anonimo annotatore della *Rivista penale* e l'egregio Marciano, nel suo *Commento al titolo X del Cod. pen.*).

Infatti, anche nel caso deciso dalla citata sentenza, la restituzione del tolto era perfettamente *volontaria*. Non è che i carabinieri, raggiunto il ladro, gli togliessero a viva forza la refurtiva o lo costringessero a rilasciarla: allora soltanto la restituzione sarebbe stata coatta e non volontaria, cioè *contro la volontà* del ladro. Come viceversa si potrebbe anche dire, che sarebbe coatta la restituzione compiuta secondo l'ipotesi fatta nella *nota*, per le esortazioni più o meno energiche di un terzo o del danneggiato.

Ma nel caso in esame, il ladro, inseguito dai carabinieri, *volontariamente* ha restituito la refurtiva, appunto come Medea che gettava i brani dei bambini uccisi perchè il pensiero pietoso di raccogliere le misere membra ritardasse il padre, o marito che fosse, nello inseguirla. Così i ladri, quando si vedono alle strette, gettano la refurtiva perchè chi li insegue, trattenendosi per raccoglierla, dia loro maggiori probabilità di sottrarsi all'arresto.

Qui dunque la volontarietà dell'atto non c'entra e la decisione della Cassazione si giustifica solo colla distinzione fra volontà, intenzione e scopo.

Tanto il ladro che restituisce la refurtiva, di sua iniziativa o per le esortazioni di altri, quanto quelli che la restituisce perchè inseguito dai carabinieri, compie un'azione *volontaria*, con *intenzione* benefica per il danneggiato.

La differenza morale e giuridica, nei due casi sta soltanto nello *scopo* dell'agente.

Nel primo caso lo scopo, e anche all'infuori di un ipotetico rimorso nel delinquente, è certo in parte egoistico (per avere il beneficio dell'art. 432), ma in gran parte è anche altruistico e quindi sociale (per diminuire od eliminare il danno ingiustamente recato ad altri); mentre nel secondo caso lo scopo del ladro è esclusivamente egoistico (per salvare sè stesso dall'arresto), e quindi anti-sociale (anche perchè ostacola furbescamente l'opera degli agenti di polizia giudiziaria).

Nulla quindi di più legittimo che il medesimo atto della restituzione del tolto, *volontario* in ambo i casi, acquisti colore e valore giuridico dallo *scopo* dell'agente: ed abbia quindi una pena diminuita quando lo scopo ne sia stato morale e sociale, e non l'abbia invece quando lo scopo ne fu soltanto egoistico ed anti-sociale.

Ecco dunque, ancora una volta, come l'analisi positiva dell'elemento psicologico nel reato sia il vero criterio per risolvere i casi dubbiosi e perciò abbia già ricevuto dai responsi della Cassazione penale eloquenti e frequenti applicazioni.

III. Altre recenti sentenze della Cassazione penale costituiscono un riconoscimento anche più esplicito e significante di teorie positiviste.

Fra queste la teoria dell'omicidio-suicidio (uccisione del consenziente — aiuto al suicidio), come è noto, si ispira al medesimo criterio dello scopo e dei motivi determinanti l'agente.

Io ho infatti sostenuto (*L'omicidio-suicidio*, 4^a ediz., Torino, 1895) che è assurdo ed ingiusto dare all'uccisione del consenziente o, secondo il Codice nostro, all'aiuto del suicidio una pena speciale, indistintamente per ogni caso.

L'aiuto al suicidio se è determinato unicamente da motivi morali e sociali (l'amore, la pietà, ecc.) è un'azione che non si dovrebbe punire. E ne dissi ampiamente le ragioni; ed allora la pena speciale dell'art. 370 pecca per eccesso.

Invece lo stesso aiuto al suicidio se è determinato da motivi immorali ed anti-sociali (la cupidigia per espilare un'eredità, la vendetta, ecc.) è una azione criminosa, quanto e forse più del vero omicidio. Soltanto il delinquente invece di uccidere lui, esplodendo il revolver o propinando il veleno, induce altri alla disperazione o

lo spinge al suicidio. È una forma di *omicidio fraudolento*, invece che *violento*: ed allora la pena attenuata dell'art. 370 pecca per difetto.

Questa teoria naturalmente fu combattuta nei lavori preparatorii del Codice penale e questo non ha che riprodotto, all'incirca, la disposizione del Codice toscano e del Codice tedesco.

Ma, se nella scritturazione delle leggi si posson chiuder gli occhi alla luce della vita, questa però s'impone nell'applicazione quotidiana delle leggi stesse; perchè se i compilatori di un Codice hanno dinanzi agli occhi (oltre i Codici stranieri) soltanto la figura astratta del delitto, i magistrati invece hanno dinanzi a sè degli uomini vivi e palpitanti e tutte le realtà della vita umana.

Ora è accaduto che un tale « colle sue prepotenze, sozze pretese, persecuzioni e minacce » spinse l'infelice sua amante al suicidio, e, toltala a forza dalla casa amica ov'era rifugiata, le ridiede la rivoltella, che prima una mano pietosa le aveva sottratta, per evitare appunto il suicidio, che quel tale invece determinò ed aiutò nella povera vittima.

Ricorse egli contro la condanna a lui inflitta secondo l'art. 370.

Ma la Corte di cassazione (sentenza 16 gennaio 1893, ricorrente Scanduzza, estensore Risi, *Cassazione unica*, IV, 289, e *Massimario*, n. 20, nella *Scuola positiva*) non solo confermò la condanna, ma aggiunse un considerando, che è la più eloquente ed autorevole approvazione della teoria positivista sull'omicidio-suicidio, che ho dianzi riassunto.

In questo caso, infatti, è evidente che il condannato era un vero e proprio omicida fraudolento e come tale avrebbe dovuto essere condannato, per lo scopo ed i motivi antisociali ed immorali, che ne guidarono le azioni perverse contro la povera vittima.

E ben disse la Cassazione: « Del resto stia ben pago il ricorrente, che il fatto a lui addebitato siasi definito dai giudici del merito, « eccitamento al suicidio » mentre nasconde, *sotto le apparenze di tale reato*, tutta la efferatezza di un animo crudele e vigliacco, che spinge la sua vittima ad ammazzarsi *per non essere colpito come omicida* ».

Più eloquente e più autorevole dimostrazione della improvvida insufficienza dell'art. 370 del Codice penale e della verità della teoria positivista sull'aiuto al suicidio, io stesso non avrei potuto desiderare.

IV. Un'altra teoria positivista che io ho sostenuta, fin dal 1891 (in un saggio, riprodotto più innanzi) è la conciliabilità della provocazione (ossia dello stato d'animo irato o addolorato protraentesi per molto tempo) colla premeditazione.

La Cassazione, come si sa, aveva finora negata la possibilità di queste due circostanze insieme: ma poichè le nostre osservazioni erano basate sulla psicologia positiva, non potevano non imporsi all'attenzione coscienziosa dei magistrati.

Ed infatti la sentenza 20 febbraio 1893 (ricorso Pubblico Ministero e Alfano, estensore De Ponti, *Cassazione unica*, IV, 468) ce ne offre la prova.

La Cassazione veramente si è occupata, in tale sentenza, della questione della decorrenza dei tre mesi per la querela di adulterio; ma poichè si trattava di un marito che uccise la moglie adultera parecchi mesi dopo averne scoperto l'infedeltà, il caso, avvenuto a Napoli l'8 maggio 1892, si prestava a difendere anche la tesi della provocazione e premeditazione.

E la citata sentenza così ragiona:

« Sia pure che l'Alfano conoscesse, e pel detto della Casolini e per le lettere della Ciardi da essolui intercettate, che una tresca esisteva tra costei e il Retez, e sia pure che presumesse di congiunzioni carnali seguite tra costoro, specie per la gravidanza riscontrata nella moglie, di cui egli non si reputava autore: *niuno però dovrà mettere in dubbio che codesta conosciuta reiterazione di fatti*, comunque l'effetto di un'unica spinta, come conseguenza della relazione adultera, *non potesse o dovesse costituire di fronte al marito oltraggiato una serie di atti tali*, che egli avesse diritto di singolarmente formarne argomento di querela quando ne avesse creduto la opportunità, *imperocchè nel mistero del cuore umano non si possono rilevare da altri* gli effetti delle ansie e delle passioni: variano essi a seconda del carattere più o meno serio dell'individuo ».

Non è che uno spiraglio; ma la luce già si intravede, perchè la teoria positivista sulla provocazione e premeditazione consiste appunto nel dire che dipende « *dal carattere più o meno serio* » più o meno impetuoso dell'individuo, se questi reagisce subito, sotto l'impulso dell'ira o del dolore; o se invece egli non reprime dentro di sè « *le ansie e le passioni* », sinchè non potendo più resistere alla loro tempesta ed alla loro tortura, cede e commette l'eccesso criminoso, anche forse premeditandolo, ma certo sempre sotto l'impulso delle ansie prolungate. Tanto più quando si pensi, che il Codice non definisce la premeditazione e quindi non si può dire, che di questa siano condizione necessaria la calma e la freddezza dell'animo.

Auguriamoci che anche questa verità psicologica sia presto ammessa dalla magistratura, perchè, come si vede, la Scuola positiva non tende con queste teorie ad una impunità generale dei

delinquenti; essa mira soltanto che si puniscano severamente i delinquenti più pericolosi (nati e abituali) ma si puniscano con maggiore equità i delinquenti meno temibili (d'occasione e per passione).

V. Un'ultima e più importante prova del trionfo delle teorie positiviste nel campo della giurisprudenza s'ha nella sentenza 28 novembre 1892, ricorrente Pubblico Ministero contro Magno, estensore Barletti (*Cassazione unica*, IV, 417 e *Scuola positiva*, *Massimario* n. 33).

Trattasi di un padre che, sorpresa la figlia in congiunzione carnale con l'amante « li assalisce furiosamente e con ripetuti colpi di coltello ferisce ambedue gravemente ».

Era l'ipotesi precisa ed espressamente contemplata dall'art. 377 del Codice penale, con straordinaria mitigazione di pena.

Il caso fu giudicato non dai giurati, ma da una Corte d'appello.

Eppure i magistrati di merito assolsero (e secondo me fecero bene) quel povero padre, *accordandogli il beneficio dell'art. 46 del Codice penale*.

Vale a dire, forza irresistibile!!!

Perchè, quel povero uomo fosse un vero e proprio pazzo, nessuno lo disse; nè ci furono perizie psichiatriche, ma, mentre il Tribunale aveva condannato, secondo l'art. 377, a 10 mesi di reclusione, la Corte assolse, dicendo che il Magno aveva commesso quei ferimenti « in tale stato d'infermità di mente da togliergli la coscienza dei suoi atti ».

Il Procuratore generale ricorse in Cassazione, valendosi della giurisprudenza di questa (che io esaminai, a proposito dell'art. 46 del Codice penale in Corte d'assise, nel saggio precedente, a pag. 376) e sostenendo che in quel caso si era fatta passare, sotto la bandiera neutrale dell'art. 46, la merce di contrabbando della forza irresistibile.

Ma la Cassazione ha respinto il ricorso del Procuratore generale, sia pure dicendo che l'esservi stata oppur no la mancanza di coscienza dei propri atti era una questione di fatto.

Ma è anche un fatto, che dunque c'è stata una Corte d'appello che ha dato all'art. 46 quella stessa interpretazione che io gli avevo data, sostenendo come la formola amplissima di quell'articolo comprende pure i casi di vera forza irresistibile (impeto di una passione *morale e scusabile*), che è appunto la *transitoria* infermità della volontà e dell'intelligenza umana, sopprime la coscienza o la libertà dei propri atti.

E c'è stata la Cassazione, che non ha annullata questa sentenza. Non mi dilungo di più.